



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento Universitario Clinico di
Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute

REGOLAMENTO DIDATTICO

DEL CORSO DI LAUREA IN

**TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**

PER LA COORTE DELL'A.A. 2024/2025

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2024)

Classe di laurea L/SNT4

DM 270/2004, art. 12

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità generali del Corso di Laurea	Pag. 2
Art. 2- Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali	3
Art. 3 - Organi del Corso di Laurea	3
Art. 4 - Requisiti di ammissione	5
Art. 5 - Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)	6
Art. 6 - Tipologia delle forme didattiche adottate	6
Art. 7 - Sistema di tutorato	7
Art. 8 - Attività formative professionalizzanti di tirocinio	7
Art. 9 - Frequenza del Corso di Studio	8
Art. 10 - Prove di profitto	9
Art. 11- Piano degli studi	10
Art. 12 -Impegno orario delle attività formative e di studio individuale	10
Art. 13 -Modalità di iscrizione all'anno di corso successivo	10
Art. 14 -Propedeuticità	11
Art. 15 -Acquisizione delle competenze linguistiche - Lingua inglese	11
Art. 16 -Mobilità internazionale degli studenti	11
Art. 17 -Iscrizione a singoli corsi di insegnamento	12
Art. 18 -Trasferimento di studenti proveniente da altri corsi di studio e riconoscimento crediti formativi	12
Art. 19 -Prova finale e conseguimento del titolo di laurea	12
Art. 20 -Sperimentazione	14
Art. 21 -Sito web del Corso di Laurea	14
Art. 22 -Entrata in vigore del presente Regolamento	14
Art. 23 -Norme finali e transitorie	15

PREMESSA

1. Presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste ed il Dipartimento di Area Medica dell'Università degli Studi di Udine è istituito il Corso di Laurea (CL) in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TdP), abilitante alla professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, di durata triennale (Professioni Sanitarie della Prevenzione – classe L/SNT 4), ai sensi del decreto Interministeriale 19 febbraio 2009.
2. La sede amministrativa del CL è l'Università degli Studi di Trieste.
3. Il CL in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro favorisce pari opportunità nell'accesso alle risorse didattiche, tecnologiche, di tirocinio agli studenti, ai docenti ed ai tutor didattici; assicura la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati di apprendimento, tenendo conto anche della soddisfazione degli studenti e degli stakeholders, promuovendo la sperimentazione didattica.

Art. 1

Finalità generali del Corso di Laurea

Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione A.L.L., definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del Corso di Laurea (CdL), ai sensi di quanto previsto dall' art.12, comma 1, del D.M. n.270/2004 e dal Regolamento Didattico dell'Ateneo.

La finalità del CdL è quella di formare professionisti sanitari, secondo la definizione della Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – art.1, in possesso delle conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione così come disciplinato dalla declaratoria dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 4 (Professioni Tecniche della Prevenzione). Obiettivi ed esiti del processo formativo sono stati definiti coerentemente con il dettato del Decreto 17 gennaio 1997, n. 58 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro).

Art. 2

Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi occupazionali

Gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e i risultati di apprendimento attesi sono riportati nella tabella B2 allegata al Regolamento didattico.

Gli sbocchi occupazionali e professionali sono descritti nell'allegato A del Regolamento didattico.

Art. 3
Organi del Corso di Laurea

1. Sono organi del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro:
 - a. Il Consiglio del Corso di Laurea (CCL)
 - b. Il Coordinatore (C);
 - c. Il Vice Coordinatore (VC);
 - d. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)
 - e. La Commissione Didattica (CD);
 - f. La Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame (CAQ);
 - g. Il Comitato di Indirizzo (CI).

2. Sono funzioni organizzative del CL TdP:
 - a. I Coordinatori Didattici di Insegnamento (CDI);
 - b. I Tutor Didattici dedicati alla gestione delle Attività Formative Professionalizzanti (TD).

3. Il **Consiglio del Corso di Laurea** in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro esercita le funzioni previste dall'art.32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste ed è composto come previsto dall'art. 14 del Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
Le norme e le modalità di adunanza del CCL TdP sono previste dall'art. 38 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.

4. Il **Coordinatore** è eletto dal CCL tra i Professori ed i Ricercatori di ruolo a tempo pieno, con le medesime modalità previste dall'art. 27 dello Statuto.
Il Coordinatore dirige e coordina le attività del CL, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.

5. Il **Vice Coordinatore** è nominato dal CCL, su indicazione del Coordinatore Professori ed i Ricercatori di ruolo, resta in carica per tre anni accademici. Il VC coadiuva il Coordinatore in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. In caso di dimissioni anticipate del Coordinatore, rimane in carica fino a nuova elezione del Coordinatore. Svolge la funzione di Segretario del CCL TdP.

6. Il **Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti** assicura la progettazione, la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio secondo le attribuzioni e i criteri previsti dal vigente Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia.
Responsabilità e competenze e criteri di accesso al ruolo del RAFP sono stabilite dal vigente Protocollo d'Intesa.

7. La **Commissione Didattica** è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti del CCL.

Il Coordinatore può integrare la CD con non più di tre membri, scelti tra i Docenti di ruolo ed i ricercatori, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe. La CD, di norma, viene convocata dal Coordinatore o, su suo mandato, dal VC, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri della Commissione stessa.

Si occupa della gestione delle pratiche studenti, della programmazione temporale della didattica, della proposta di revisione del piano di studio; coordina e sostiene i lavori dei Coordinatori Didattici dei Corsi di Insegnamenti; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali ed ha funzione istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea.

Per i trasferimenti in ingresso, provvede a valutare le pratiche pervenute definendo l'anno di ammissione confrontando il piano di studio effettuato rispetto a quello vigente e sulla base dei posti disponibili.

In condizioni di necessità e urgenza può assumere decisioni sub-condizione che saranno successivamente sottoposte al CCL.

8. La **Commissione per l'Assicurazione della Qualità** è Coordinata dal docente responsabile delle attività del CdS (Coordinatore del CdS) prevede la partecipazione, oltre al coordinatore di almeno un ulteriore docente afferente al CdS, di uno studente e di un referente amministrativo della Segreteria Didattica o manager didattico (se presente).

La Commissione:

- è proposta dal Coordinatore e nominato dal Consiglio del CdS (laddove istituito);
- è coinvolta nella fase di riprogettazione e di gestione del CdS;
- monitora i dati relativi al CdS (attività didattiche e servizi di supporto);
- supporta il coordinatore nell'analisi degli indicatori di prestazione del CdS e nella compilazione della SMA;
- svolge il riesame ciclico del CdS, individuando i punti di forza e di debolezza, e le azioni di miglioramento e verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le parti interessate;
- redige il documento di autovalutazione in occasione delle audizioni del NuV e delle visite ANVUR di accreditamento periodico del CdS qualora selezionato.

9. Il **Comitato di Indirizzo** è Presieduto dal coordinatore del CdS, è costituito sia da una componente docente sia da rappresentanti delle parti sociali interessate. Le parti sociali interessate comprendono organizzazioni e istituzioni potenzialmente interessate al profilo culturale e professionale dei laureati del CdS, includendo esponenti del mondo del lavoro, della ricerca scientifica e tecnologica, dei coordinatori di CdS dei cicli successivi (LM, PhD, Scuole di specializzazione) e, laddove possibile, laureati del CdS (alumni) che possano portare testimonianze sull'inserimento lavorativo;

- facilita e promuove i rapporti tra università e contesto esterno, avvicinando il CdS alle esigenze del mondo del lavoro e collaborando all'identificazione del fabbisogno di formazione proveniente dalla società ai fini della progettazione e del miglioramento del CdS.

10. I **Coordinatori Didattici** di Insegnamento

Per ogni Insegnamento (Corso Integrato) il CCL, su proposta del Coordinatore, nomina il Coordinatore Didattico di Insegnamento.

Il Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento assolve le seguenti funzioni:

- predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese affinché gli studenti possano comprendere gli obiettivi didattici dell'Insegnamento;

- predispone il Syllabus del Corso Integrato e si accerta che i docenti dei singoli moduli abbiano formalizzato i sillabi e che questi siano visibili dagli studenti;
- guida e orienta l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
- valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti;
- presiede le prove di profitto dell'Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;
- interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
- assicura, nei confronti del Consiglio del CL, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
- garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti;
- propone e/o applica interventi di miglioramento della qualità dell'Insegnamento sulla base delle richieste degli studenti, della Commissione di Assicurazione della Qualità unica/Gruppo di riesame unico, e/o della Commissione Paritetica.

11. I **Tutor Didattici** dedicati alla gestione delle Attività Formative Professionalizzanti si occupano, come previsto dal Protocollo d'intesa vigente con la Regione Friuli Venezia Giulia e con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, della progettazione, programmazione e gestione e valutazione delle attività didattiche professionalizzanti e dei tirocini residenziali presso le sedi pubbliche e private di tirocinio convenzionate. Curano e implementano le attività di contatto, comunicazione e scambio di informazioni con le sedi di tirocinio, effettuano sopralluoghi durante i tirocini per assicurare il supporto formativo-metodologico ai tutor di tirocinio, effettuano attività di supervisione e valutazione formativa, garantiscono il supporto tutoriale e il counselling formativo agli studenti del CL, sono parte attiva nei progetti di ricerca promossi in coordinamento dal CL e dalle sedi di tirocinio.

Art. 4

Requisiti di ammissione

1. L'accesso al CL è programmato a livello nazionale ai sensi della normativa vigente.
2. Il numero massimo degli studenti/delle studentesse iscrivibili al CL è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali.
3. Sono ammessi al corso di laurea in Tecniche della Prevenzione A.L.L. gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. L'accesso al CL è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

5. L'iscrizione al test d'ingresso si effettua attraverso la procedura presente sul sito web dell'Ateneo.
6. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione.

Art. 5

Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) e degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione secondo le modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1° anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione nazionale. Gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione, ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle sotto elencate discipline saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA):

CDL TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO: coloro che avranno conseguito un punteggio uguale o inferiore al 25% del punteggio massimo ottenibile nelle discipline di Biologia e Chimica saranno immatricolati con obbligo formativo aggiuntivo.

Ai sensi della vigente normativa, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline di Biologia e di Chimica saranno immatricolati con l'obbligo di soddisfare gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso, anche attraverso l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del CL. La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1° anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene verificata attraverso la prova di ammissione.

Art. 6

Tipologia delle forme didattiche adottate

La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CL in TdP sono definite dal CCL e prevedono le seguenti metodologie didattiche:

- a) Convenzionale in presenza (didattica frontale);
- b) E-learning;

- c) Tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): esercitazioni in piccolo gruppo con applicazione guidata; video, simulazioni, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive; discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie sotto la guida del docente/tutor didattici;
- d) Seminariale (mono-multidisciplinari);
- e) Experience based learning (EBL): esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.

Art. 7

Sistema di tutorato

1. Il Consiglio di CL TdP, su proposta integrata del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.

La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare gli studenti nel trasferimento delle conoscenze acquisite nella pratica clinica, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione. Il modello di riferimento è sintetizzato nel documento della Conferenza Nazionale Permanente delle Lauree delle Professioni Sanitarie: (2010) Principi e standard del tirocinio professionale nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.

a. Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:

- a. Tutor didattico;
- b. Tutor di tirocinio.

a. **I Tutor Didattici.** Per assicurare lo sviluppo di competenze professionali e di carattere trasversale previste dal profilo cui il CL prepara, è individuata la figura del "Tutor didattico". La figura del Tutor Didattico combina competenze evolute nelle tecniche di valutazione e prevenzione dei fattori di rischio e formativo/didattiche, svolge la sua attività nell'ambito dei percorsi/programmi formativi professionalizzanti presso le sedi didattiche e gli uffici territoriali di gestione delle attività di tirocinio (Trieste e Udine) e nei contesti specifici professionali ed è co-responsabile con il Responsabile delle attività Formative Professionalizzanti delle competenze professionali acquisite dagli studenti. Il Tutor Didattico è prioritariamente, un dipendente del SSR o dell'Università, appartiene alla medesima professione sanitaria del corso di laurea a cui è riferito.

b. **Il Tutor di Tirocinio.** Per l'attività di tirocinio professionalizzante, l'Università, gli Enti del SSR e le istituzioni private accreditate, autorizzate o convenzionate con l'Università, individuano in base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso e su proposta del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, i "Tutori di Tirocinio" che hanno l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche presso ciascuna sede di tirocinio, determinata in base alla programmazione didattica del corso.

Art. 8

Attività formative professionalizzanti di tirocinio

1. L'esperienza di tirocinio è guidata dal piano degli obiettivi di tirocinio, su criteri stabiliti e pesi ponderati per singolo obiettivo formativo. Il piano degli obiettivi, in linea con i regolamenti ministeriali, deve dettagliare le attività specifiche al profilo professionale consentite allo studente in relazione all'anno di corso frequentato.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dello studente, che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l'attività delle aziende sanitarie universitarie, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e dal d.lgs. 101/2020, è individuato nei direttori generali delle aziende, nonché nei datori di lavoro delle medesime strutture, individuati ai sensi della normativa vigente e dalle disposizioni attuative anche aziendali.
3. Lo studente può essere ammesso alla frequenza del tirocinio clinico condizionatamente a:
 - a. essere in possesso del certificato di idoneità medico-legale rilasciato dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell'Università degli Studi di Trieste – UCO Medicina del Lavoro.
 - b. avere effettuato la formazione sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo;
 - c. aver accettato l'impegno al rispetto della Privacy e alla riservatezza.
4. Lo studente è tenuto, ogni qualvolta sia necessario ad usare i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dal Soggetto ospitante e a segnalare preventivamente l'eventuale indisponibilità degli stessi.
5. Per quanto riguarda gravidanza e maternità si applica la normativa che tutela le lavoratrici madri.
6. La frequenza del tirocinio da parte dello studente, è certificata attraverso strumenti di rilevazione delle presenze.
7. Lo studente è tenuto al segreto professionale.
8. È tenuto al rispetto del Codice di Comportamento per i pubblici dipendenti.
9. Lo studente esprime la propria valutazione sul tirocinio con strumenti ad hoc approvati dal CCL.

Art. 9

Frequenza del Corso di Studio

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche e professionalizzanti previste dall'Ordinamento didattico del CL TdP.
2. La frequenza viene verificata dai Docenti, adottando modalità omogenee di accertamento indicate dalla CD.
3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di Insegnamento, è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Per l'acquisizione della firma di frequenza,

- vige la regola del silenzio-assenso; è, pertanto, obbligo di ciascun docente comunicare al Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento, eventuali superamenti del limite delle assenze.
4. Per ottenere l'attestazione di frequenza, lo Studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e il 100% delle ore di attività di tirocinio/tutorato.
 5. Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza, negli organi accademici sono esonerati dalla frequenza delle attività formative, quando coincidono con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.

 6. Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza delle ore di lezione previste, è facoltà dei Docenti svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute. Comunque a tali attività non saranno ammessi gli studenti che abbiano maturato una frequenza inferiore al 50% delle ore di attività formative programmate, per più di due moduli di insegnamento nell'arco dell'A.A. in corso.
 7. Non è consentita la frequenza part-time al CL TdP dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 10 **Prove di profitto**

1. Il numero degli esami è quello previsto dal piano di studi.
2. La valutazione delle attività formative scelte dallo studente, e la valutazione della competenza della lingua inglese sono di tipo qualitativo (approvato/non approvato).
3. La valutazione dei laboratori professionalizzanti, di cui al piano degli studi del 1°, 2° e 3° anno, si conclude con il superamento, ovvero il non superamento.
4. Il calendario delle prove di esame e quelle in itinere, gli argomenti oggetto di valutazione, le modalità di conduzione dell'esame, vengono notificati all'inizio dell'Insegnamento.
5. Ogni Insegnamento, anche se articolato in più moduli, dà luogo ad un unico esame alla presenza della Commissione nominata annualmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (DSMCS).

I Responsabili d'Insegnamento (corso integrato) devono esplicitare nel Syllabus del corso integrato una delle seguenti modalità di verifica dell'apprendimento:

- a) una sola verifica finale nella quale sono accertate conoscenze e competenze relative a tutti i moduli, anche se assegnati a docenti diversi (con rispetto del carico didattico che deve essere proporzionato ai CFU)
- b) svolgimento di prove parziali, i cui esiti devono essere pubblicati utilizzando lo strumento informatico delle «Prove parziali» previsto dalla piattaforma Esse3, e previsione di un appello finale unico in cui la Commissione procede alla verifica degli esiti complessivi dell'insegnamento integrato e alla relativa verbalizzazione
- c) voto d'esame derivante da media delle prove parziali con obbligo di utilizzare la piattaforma esse3 per registrare gli esiti, seguita da una prova orale supplementare finalizzata a verificare la possibilità di alzare la media di massimo 2 punti; questa modalità deve essere chiaramente esplicitata nel Syllabus.

Nel caso delle prove parziali lo studente, per superare l'esame relativo all'insegnamento dovrà ottenere una valutazione ≥ 18 in ciascuna delle prove parziali, non potrà rifiutare l'esito della

prova parziale, ma solo il voto dell'intero Corso integrato e, in tal caso, dovrà ripetere tutte le prove parziali.

Le modalità di espletamento delle prove parziali devono essere definite all'interno del Syllabus del corso integrato (insegnamento) a cura del Responsabile del Corso integrato e dettagliate nel Syllabus di ciascun modulo (unità didattica).

Lo Studente deve iscriversi all'appello online della prova parziale su ESSE3. Il voto della prova parziale è valido fino alla sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento.

Il voto finale dell'esame del corso integrato deriva dalla media ponderata, pesata quindi sui CFU di ciascun modulo, ottenuta nelle singole prove parziali. Ai fini della definizione della media, si attribuisce all'eventuale lode ottenuta nelle prove parziali il valore di 1 punto, ossia il voto di 30 e lode nelle prove parziali corrisponde numericamente al punteggio di 31. Per attribuire la lode al voto finale d'esame, sarà necessario che la media ponderata ottenuta dallo studente nelle prove parziali relative ai vari moduli sia >30,5.

6. Non sono consentiti appelli d'esame, se non per ragioni straordinarie e motivate, durante i periodi di svolgimento delle lezioni.
7. Il CCL TdP, su proposta della CD, può accreditare, senza ulteriore verifica, i CFU derivanti dalla conoscenza della lingua straniera, allorché lo studente risulti in possesso di certificazioni, di adeguato livello, rilasciate da strutture esterne riconosciute.
8. Il CCL TdP, su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.
9. Le sessioni di esami, sono definite dal Calendario didattico deliberato annualmente da Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
10. L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata ai seguenti criteri:
 - a. frequenza del monte ore totale previsto per l'anno di frequenza;
 - b. superamento degli esami propedeutici previsti.

La mancata soddisfazione anche di uno solo dei precedenti criteri determina la non ammissione all'esame di tirocinio. L'ammissione all'esame nella sessione successiva è subordinata al raggiungimento degli stessi criteri attraverso percorsi personalizzati di recupero.

11. La valutazione certificativa finale di tirocinio viene formulata in trentesimi prendendo in considerazione, oltre alla prova d'esame, le valutazioni relative espresse dai Tutor di Tirocinio e dai Tutor Didattici.
12. Per l'esame di tirocinio sono previsti due appello d'esame annuale.
13. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, non può frequentare il tirocinio dell'anno successivo.
14. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio in entrambe le sessioni, dovrà ripetere tutto il tirocinio relativo all'anno di corso frequentato.

Art.11 Piano degli studi

1. Il "Piano degli Studi" approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento viene allegato al presente Regolamento e pubblicato sul sito web del Corso di Laurea.
2. L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire nei tempi indicati annualmente sul Manifesto degli studi.

Art. 12
Impegno orario delle attività formative e di studio
Individuale

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente, per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico ai fini del conseguimento del titolo di studio, è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Il CL prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, comprensivi di attività formative (tirocini ed altre attività professionalizzanti), finalizzate alla maturazione di specifiche competenze professionali.
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive:
 - a. delle ore di lezione;
 - b. delle ore di tirocinio, laboratorio ed altre attività professionalizzanti;
 - c. delle ore di seminario;
 - d. delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento Didattico;
 - e. delle ore di studio autonomo necessarie per completare la formazione individuale.
4. Al credito formativo universitario (CFU), che corrisponde a 25 ore totali di impegno medio per studente, si attribuisce un valore medio di 10 ore per le lezioni frontali, di 15 ore per lo studio individuale e di 25 ore per il tirocinio.

Art. 13
Modalità di iscrizione all'anno di corso successivo

Il CCL non ha ritenuto di introdurre vincoli o sbarramenti per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 14
Propedeuticità

Il CCL, su proposta della Commissione Didattica, ha ritenuto di introdurre le seguenti propedeuticità:

Insegnamento	Insegnamento propedeutico
Tirocinio 1° anno	Scienze chimico-fisiche
Tirocinio 2° anno	Tirocinio 1° anno

Tirocinio 3° anno	Tirocinio 2° anno
-------------------	-------------------

Art. 15

Acquisizione delle competenze linguistiche - Lingua Inglese

1. In merito alle competenze linguistiche, il livello di conoscenza della lingua inglese, corrispondente al B2 del quadro comune europeo di riferimento, viene acquisito tramite i CFU previsti all'interno dei TAF E. La verifica dell'apprendimento di tali attività formative si deve intendere assolta come acquisizione di una idoneità senza la previsione di una votazione in trentesimi;
In una prima fase viene accertato il livello richiesto tramite l'esibizione di una dichiarazione di livello linguistico, ossia il possesso di una certificazione rilasciata da una struttura esterna riconosciuta, così come indicata nella tabella delle certificazioni AICLU.
In assenza della suddetta certificazione esterna, lo studente seguirà il percorso formativo volto al raggiungimento della suddetta idoneità linguistica tramite il superamento del test nel rispetto di quanto stabilito dall'Ateneo.
2. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CL sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, al fine del raggiungimento del livello finale di competenza.

Art. 16

Mobilità internazionale degli studenti

1. I CFU conseguiti per gli insegnamenti e quelli conseguiti relativamente al tirocinio (1 cfu ogni 25 ore di tirocinio, in conformità con gli accordi didattici learning agreement tra l'Università degli Studi di Trieste e di Udine e l'Università/Azienda ospitante), dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i periodi di studio trascorsi dallo studente nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali, etc.), vengono riconosciuti dal CCL, in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università ospitante, stabiliti preventivamente dal responsabile per gli scambi universitari (designato dal CCLTdP e/o responsabile Erasmus). La votazione viene definita da apposite tabelle di conversione.
2. Agli studenti che avranno fruito nel corso degli studi di un periodo di formazione all'Estero nell'ambito di programmi di scambio, verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione di voto di laurea, nella misura di 1 punto in caso di mobilità per tirocinio e di 2 punti in caso di mobilità per studio.

Art. 17

Iscrizione a singoli corsi di insegnamento

Non è ammessa la frequenza ai corsi singoli da parte di studenti non iscritti al CL Tecniche della Prevenzione A.L.L.

Art. 18

Trasferimenti/passaggi di studenti e riconoscimento CFU

1. Le richieste di trasferimenti/passaggi al CL sono esaminate dal CCL, su proposta della CD. I termini per la presentazione delle domande di trasferimenti/passaggi sono fissati dal calendario didattico dell'Ateneo.
2. Gli studenti, iscritti in un Ateneo italiano ad un Corso di Laurea ordinato secondo le disposizioni del DMMIUR 22.10.2004, n. 270 e del DM-MIUR 19.02.2009, possono chiedere il trasferimento al CL. Il CCL, su proposta della CD, valuta e delibera, sulla congruità dei CFU, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico.
3. Gli studenti, iscritti presso un Ateneo straniero, possono chiedere il trasferimento al CL. Il CCLAS, su proposta della CD, valuta e delibera sulla congruità delle conoscenze e delle competenze, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi del Corso, utilizzando ove possibile, il sistema ECTS (European Credit Transfer System).
4. Il CCL, su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.

Art. 19

Prova finale e conseguimento del titolo di laurea

1. Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, con valore abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione lo studente deve:
 - aver frequentato regolarmente tutti gli insegnamenti per un monte ore non inferiore al 75% del previsto, sia in relazione al monte ore totale di ogni insegnamento, sia di ogni modulo disciplinare nello stesso corso, fatte salve particolari situazioni oggetto di specifica valutazione da parte del docente;
 - aver superato tutti gli esami previsti ed aver maturato 174 CFU, esclusi quelli della prova finale;
 - aver completato tutti i tirocini, al cento per cento delle ore previste, ed aver superato l'esame finale di tirocinio per ciascun anno di corso.
 - avere fatto pervenire all'Ufficio Carriere la documentazione richiesta.
2. La prova finale si svolge ai sensi dell'art. 7 del DM-MIUR 19.02.2009 e la Commissione è composta da non meno di sette e non più di undici membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno due membri, designati dall'Ordine TSRM PSTRP. Possono, altresì, far parte della Commissione altri docenti secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo di UNITS. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Università e Ricerca e della Salute che inviano propri esperti, come rappresentanti alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui

sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

3. Prova finale:

- a) La prova finale è organizzata con Decreto del MUR, di concerto con il Ministero della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre, la seconda in marzo-aprile.
- b) Il superamento della prova pratica e la preparazione e dissertazione della tesi di laurea comportano l'attribuzione di 6 CFU.
- c) La prova finale si compone di una prova pratica e della redazione e dissertazione di un elaborato di tesi.
- d) La prova pratica assume funzione di esame di stato abilitante alla professione di Tecnico della Prevenzione. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale dell'Esperto della Prevenzione Sanitaria secondo le Linee guida definite a livello ministeriale. La prova pratica è valutata con punteggio da 0 a 5 punti. L'assegnazione di un punteggio pari a zero sancisce il mancato superamento della prova e non permette di accedere alla dissertazione della tesi di laurea.
- e) La tesi di laurea dev'essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e può essere sperimentale oppure compilativa. La stesura e la dissertazione della tesi finale sono valutate con punteggio da 0 a 5 punti. Relatori dell'elaborato potranno essere i docenti degli Atenei di Trieste e di Udine individuati nel CL.
- f) La preparazione della tesi di laurea è realizzabile anche attraverso la frequenza finalizzata di strutture sanitarie territoriali e/o convenzionate. Tale attività dello studente viene definita "internato di laurea". Lo studente che intenda svolgere l'internato di laurea deve presentare al Docente-Relatore, sotto la cui responsabilità vorrebbe preparare la tesi, una formale richiesta. Lo studente presenta quindi al Responsabile della struttura individuata una formale richiesta di internato, vistata dal relatore che in tal modo si assume la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività che lo studente svolgerà.
- g) La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera, preventivamente concordata.
- h) Durante la dissertazione della tesi, tutta la commissione di Laurea agisce da controrelatore.
- i) Il voto di Laurea è espresso in centodecimi (con eventuale lode) e non può essere inferiore alla media ponderata degli esami.

- j) Il voto finale viene calcolato in base alla media ponderata a cui vanno aggiunti i punti ottenuti nella prova pratica e nella dissertazione della tesi.
- k) Il punteggio finale può essere aumentato in base:
 - al numero di lodi conseguite nel triennio di studi (massimo 2 punti su 110)
 - alle esperienze di mobilità internazionale (es. Erasmus) (massimo 2 punti su 110)
- n) Il punteggio finale può essere ridotto in base:
 - al numero di esami con voto inferiore a 23/30 (massimo 3 punti su 110)
 - al ritardo di Laurea rispetto alla durata legale del CL (1 punto per ogni anno di ritardo senza conteggiare eventuali sospensioni del Corso)
 - al numero di assenze non giustificate agli appelli di esame maturate nel corso degli anni di studio (massimo 1 punto su 110).

o) La lode può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale di 110.

Art. 20
Sperimentazione

1. Nel quadro delle norme che regolamentano la sperimentazione didattica, fatta salva l'osservanza dei regolamenti di Ateneo, di Dipartimento e del presente Regolamento, il CCL può attivare sperimentazioni didattiche.
2. Il CCL promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione negli ambiti coerenti con gli obiettivi formativi ed in piena collaborazione con gli enti convenzionati.

Art. 21
Sito web del Corso di Laurea

Il CL implementerà un proprio Sito Web, ad integrazione di quello dell'Ateneo, nel quale pubblicherà tutte le informazioni utili per gli studenti, per il personale docente promuovendo altresì la conoscenza del corso di studi tra la popolazione ed i potenziali candidati alla frequenza.

Art. 22
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è valido per l'A.A. 2024/2025.

Art. 23
Norme finali e transitorie

1. Gli studenti già iscritti al CL in a.a. in cui era vigente un ordinamento precedente a quello corrente, sono tenuti a seguire l'Ordinamento più recente. Il CCL ed il Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore/CFU, esaminati i curricula degli Studenti, delibera le modalità di passaggio dal precedente al nuovo Ordinamento.